



*Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR  
CAFFETTERIA DA ESEGUIRSI PRESSO LE GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA, SEDE  
DI PALAZZO BARBERINI, SITO IN VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 13, ROMA**

**CIG: 9877839A9A**



*Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

PREMESSE.....

1. STAZIONE APPALTANTE.....

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....

    2.1 Documenti di gara.....

    2.2 Chiarimenti.....

    2.3 Comunicazioni.....

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....

4. DURATA DELLA CONCESSIONE,OPZIONI E RINNOVI.....

    4.1 Durata.....

    4.2 Opzioni e rinnovi.....

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....

6. REQUISITI GENERALI.....

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....

    7.1 Requisiti di idoneità professionale.....

    7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....

    7.3 Requisiti di capacità tecniche.....

    7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....

    7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....

8. AVVALIMENTO.....

9. SUBAPPALTO.....

10. GARANZIA PROVVISORIA.....

11. SOPRALLUOGO.....

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....

13. CODICE DI COMPORTAMENTO.....

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....

    16.1 Domanda di partecipazione.....

    16.2 Documento di gara unico europeo.....

    16.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA.....

18. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA.....

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....

    19.1 Criteria di valutazione dell'offerta tecnica.....

    19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....

    19.3 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica.....

    19.4 Modalità di attribuzione del punteggio.....

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....



*Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

- 23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....
- 24. ACCESSO AGLI ATTI GGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....
- 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....
- 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....



## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

### **PREMESSE**

In esecuzione alla determinazione n. 71 del 9 giugno 2023 adottata dal Direttore Flaminia Gennari Santori, le Gallerie Nazionali di Arte Antica hanno attivato la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di bar e caffetteria da eseguirsi presso le Gallerie nazionali di Arte Antica, sede di Palazzo Barberini, sito in Via delle Quattro Fontane, 13 Roma.

Ai sensi dell'articolo 58 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma informatica per le procedure telematiche di acquisto, di seguito Piattaforma, accessibile all'indirizzo <https://tender.garaspot.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del D.lgs. 50/2016 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il valore del servizio stimato della Concessione, per la durata complessiva di 60 mesi (5 anni), è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall'art. 35 comma 1 lett. a) del D. lgs. 50/2016 s.m.i..

La procedura di gara è, ai sensi dell'art. 58 del Codice, gestita integralmente con modalità telematica ed è espletata attraverso il Portale della Piattaforma telematica di E-procurement Gara Spot, raggiungibile al link <https://tender.garaspot.it/> e secondo i requisiti previsti dall'allegato XI del Codice, pertanto sono ammesse esclusivamente le offerte presentate attraverso la suddetta Piattaforma.

La registrazione dell'operatore economico e la creazione del proprio account al Portale è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta telematica.

Al fine del corretto utilizzo della Piattaforma, l'operatore economico deve registrarsi gratuitamente alla Piattaforma Gara Spot, dove verrà guidato step by step nel processo di registrazione e di partecipazione alla procedura di gara.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronicIDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;



## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Regolamento e- procurement

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscano la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale o sulla Piattaforma telematica nei dettagli della presente procedura dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Disciplinare telematico, che si allega.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.



## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

### **1. STAZIONE APPALTANTE**

L'Amministrazione aggiudicatrice sono le Gallerie Nazionali di Arte Antica con sede in Palazzo Barberini Roma, Via delle Quattro Fontane ,13 - 00184 indirizzo pec: [gan-aar@pec.cultura.gov.it](mailto:gan-aar@pec.cultura.gov.it), indirizzo peco: [gan-aar@cultura.gov.it](mailto:gan-aar@cultura.gov.it) sito web: <http://www.barberiniorsini.org>,

Tel. +39 06 4814591.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Flaminia Gennari Santori.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Roma [codice NUTS ITI43.].

### **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONE**

#### **2.1 Documenti di gara:**

1. Bando di gara;
  2. Disciplinare di gara;
  3. Capitolato tecnico;
  4. Schema di Contratto di Concessione;
- Allegato 1- Domanda di partecipazione;
- Allegato 2- DGUE;
- Allegato 3- Dichiarazione familiari conviventi;
- Allegato 4 - Dichiarazione ex dpcm 187/1991;
- Allegato 5 - Dichiarazione Avvalimento;
- Allegato 6 - Dichiarazione Subappalto;
- Allegato 7- Schema Offerta tecnica;
- Allegato 8 - Planimetria del locale;
- Allegato 9 - DUVRI;
- Allegato 10 - Dotazioni;
- Allegato 11 - Planimetrie Dotazioni;
- Allegato 12 – PEF Piano economico finanziario;
- Allegato 13 – Schema Offerta economica

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet delle Gallerie <http://www.barberiniorsini.org>/ sez. Amministrazione trasparente e sulla Piattaforma telematica di E-procurement Gara Spot, raggiungibile al link <https://tender.garaspot.it/>

La documentazione presentata in sede di gara, visibile nella propria area personale, è resa disponibile alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del Codice, al link dedicato sulla Piattaforma. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi di apposito



## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'elenco di cui all'art. 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it).

### **2.2 Chiarimenti**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

L'operatore interno preposto può visionare i quesiti – dopo aver ricevuto una notifica di presenza degli stessi via mail o via pec – e rispondere direttamente all'operatore economico. In base ai quesiti può inoltre generare le FAQ che verranno pubblicate in automatico nella stessa sezione della procedura di gara, anche con eventuali allegati; ad ogni FAQ pubblicata corrisponde l'invio di una PEC di notifica ai partecipanti.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate in **tempo utile** verranno fornite in formato elettronico, almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **2.3 Comunicazioni**

Ogni altra comunicazione e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e gli operatori economici sono validamente effettuati in modalità telematica attraverso la Piattaforma e/o in via residuale attraverso comunicazioni a mezzo pec inviate all'indirizzo delle Gallerie: [gan-aar@pec.cultura.gov.it](mailto:gan-aar@pec.cultura.gov.it) da indirizzo pec indicato dai concorrenti in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, con esclusione di ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa per tutti gli operatori economici ausiliari.

## **3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

La procedura ha ad oggetto l'affidamento in Concessione del servizio bar caffetteria da eseguirsi presso le Gallerie Nazionali di Arte Antica, sede di Palazzo Barberini, sito in Via delle Quattro Fontane, 13, Roma. La Concessione è costituita da un unico lotto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto i servizi previsti costituiscono un



*Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

*unicum* trovando, pertanto, la loro ottimizzazione tecnica ed economica attraverso un modello necessariamente integrato.

Oggetto	CPV	Valore presunto
<i>Concessione del servizio bar caffetteria</i>	55410000-7 55330000-2	Euro 2.138.000,00 (duemilionicentotrentottomila/00 ).
<b>Valore stimato (IVA e oneri esclusi)</b>		Euro 2.138.000,00 (duemilionicentotrentottomila/00 ).

Il valore stimato medio **annuo** della Concessione è pari a **Euro 427.600,00** (quattrocentoventisetteemilaseicento/00) che, moltiplicato per la durata della Concessione fissata in 60 (sessanta) mesi, cioè 5 (cinque) anni, determina un valore **complessivo** della Concessione pari ad **Euro 2.138.000,00** (duemilionicentotrentottomila/00 euro).

Il valore della Concessione sopra indicato è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 1.074,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, e non è soggetto a ribasso.

I costi della manodopera stimati dall'Amministrazione corrispondono ad Euro 666.960,00 per tutta la durata della Concessione.

Ai sensi dell'art. 167 del D.lgs 50/2016 il valore della Concessione è stato quantificato attraverso la stima dell fatturato totale, al netto dell'IVA, che potenzialmente potrà essere generato dal Concessionario per tutta la durata della Concessione e quindi attraverso la stima del potenziale incasso derivante dai servizi oggetto di Concessione.

Resta inteso che l'importo così stimato della Concessione è puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente alla gestione dei servizi oggetto di Concessione.

Le **basi d'asta** sono di seguito riportate:

- **Canone di Concessione annuo** pari a **Euro 15.000,00** (quindicimila/00) **soggetto a rialzo**;
- **Royalty del 7%**, corrispondente a un valore percentuale applicato sul fatturato annuo, **soggetta a rialzo**.

Saranno **esclusi** dalla procedura i concorrenti che offriranno:

- Canone di Concessione inferiore all'importo a base d'asta (pari a Euro 15.000,00 quindicimila/00);
- Royalty inferiore alla percentuale a base d'asta (pari al 7%).





## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

Gli importi a base d'asta sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Si tratta di una Concessione che non prevede alcuna quota di finanziamento pubblico.

### **4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI**

#### **4.1 Durata**

La durata della Concessione è di **60 mesi (5 anni)** la cui decorrenza è definita nello Schema di Contratto di Concessione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, per ragioni tecniche, la proroga del servizio nelle more di indizione della nuova procedura ex art. 106 D. Lgs 50/2016 s.m.i.

In tal caso l'affidatario ha l'obbligo di continuare a fornire il servizio alle medesime condizioni pattuite con la presente Concessione.

#### **4.2 Opzioni e rinnovi**

Alla presente procedura si applica la clausola di revisione prezzi prevista dall'art. 29, co. 1, lett. b del Decreto – Legge 27 gennaio 2022, n. 4 c.d. "Decreto Sostegni-ter.

### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 45 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.



## Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione all'aggregazione ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della Concessione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.



## Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

### 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 s.m.i.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5 del D.lgs. 50/2016 s.m.i, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante. Pertanto, gli operatori economici dovranno dichiarare nel DGUE, nonché nella domanda di partecipazione per quelle non espressamente previste nel DGUE, tutte le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del predetto comma 5.

A tal proposito si precisa che:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del D.lgs. 50/2016 s.m.i.), gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (**anche non definitive**), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i **provvedimenti esecutivi** dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;
- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:
  - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.,
  - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
  - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
  - ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto della Concessione e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della



## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del bando.

Relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6:

- per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
- nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 % dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self-cleaning eventualmente adottate.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE (ex AVCPass) in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

### **7.1 Requisiti di idoneità professionale**

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.



## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

### **7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria**

- a) **fatturato globale** realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi conclusi, il cui bilancio sia stato approvato, non inferiore a € 641.400,00 (seicentoquarantunomilaquattrocento/00), al netto di IVA;
- b) **fatturato specifico**, per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di evidenza pubblica, realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi conclusi, il cui bilancio sia stato approvato, non inferiore a € 427.600,00 (quattrocentoventisettemilaseicento/00), al netto di IVA.

Tali requisiti di fatturato sono richiesti in ragione di quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.

La comprova del requisito **sub 7.2.a)** è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

La comprova del requisito **sub 7.2. b)** è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice alternativamente mediante:

- presentazione di bilanci o estratti di bilanci regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando, qualora il dato relativo al fatturato specifico sia indicato nel bilancio o nota integrativa;
- copia conforme dei certificati di regolare esecuzione rilasciati da pubbliche amministrazioni, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- produzione di una dichiarazione resa dai sindaci o dal revisore dei conti.

### **7.3 Requisiti di capacità tecniche**

- a) elenco dei principali servizi analoghi, effettuati negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati;
- b) il concorrente deve aver eseguito nel triennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte n. 1 contratto avente ad oggetto servizi bar, caffetteria o servizi analoghi in locali aperti al pubblico per almeno diciotto mesi.;
- c) possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001, idonea, pertinente e proporzionata alle attività inerenti l'oggetto della Concessione.

La comprova del requisito **sub 7.3 a) e sub. 7.3 b)** è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la produzione di



## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'Amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante la produzione di originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

La comprova del requisito **sub 7.3. c)** è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

### **7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito del fatturato globale di cui al **punto 7.2 a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e in misura minoritaria dalla mandante.

Il requisito del fatturato specifico di cui al **punto 7.2. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e dalla mandante nella misura minoritaria.

Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. b)** non è frazionabile e deve essere posseduto per intero da un





## Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

componente del RTI.

Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. c)** non è frazionabile e deve essere posseduto da ciascun operatore economico costituente il RTI.

### 7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica di cui al punto **7.2 e 7.3**, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi degli artt. 172, comma 2, e 89 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico - finanziario di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., il contratto di avvalimento contiene:

- **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- l'impegno dell'ausiliaria a rispettare gli obblighi derivanti dal Codice Etico del Ministero della Cultura pubblicati sul sito internet dello stesso e si impegnano, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria



## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione o l'organo/Ufficio competente per detta fase comunica l'esigenza al Responsabile del procedimento, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente e della nuova ausiliaria, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di **nullità del contratto di avvalimento**.

### **9. SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni stabilite nell'art. 174 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo con la relativa quota.

In mancanza di tali indicazioni il concorrente non potrà far ricorso al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del D.lgs. 50/2016 s.m.i.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente paragrafo, si rinvia all'articolo "Subappalto" dello Schema di Contratto di Concessione.

### **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

**1) una garanzia provvisoria.** Ai sensi dell'art. 93 c. 1 D. Lgs 50/2016, l'ammontare della cauzione provvisoria è pari al 2% del valore della Concessione al netto dell'IVA e precisamente di euro 42.760,00. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art.





## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

93, comma 7 del Codice e le certificazioni possedute dall'operatore economico dovrà essere necessariamente presentata a corredo della documentazione.

**2) una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Tra i fatti riconducibili all'affidatario, tra gli altri si individuano, con indicazione non esaustiva: la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una tesoreria provinciale della Banca d'Italia;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19



## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

All’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, oltre la riduzione già prevista relativa alla necessaria certificazione ISO9001, si applicano le ulteriori eventuali riduzioni secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.



## Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo da effettuarsi presso i locali oggetto di Concessione è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.lgs. 50/2016 s.m.i, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato **dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 14,00 dal 3 luglio al 11 agosto 2023**, previo appuntamento da concordare con l'Amministrazione.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata alla segreteria delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma [gan-aar.segreteria@cultura.gov.it](mailto:gan-aar.segreteria@cultura.gov.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il **termine massimo** per l'effettuazione del sopralluogo è il **11 agosto 2023**.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **almeno 48 ore prima della data proposta**.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 24 ore di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

L'Amministrazione rilascia **attestazione di avvenuto sopralluogo, da includere** obbligatoriamente **sulla busta amministrativa**.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di**



## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

**imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del D.lgs. 50/2016 s.m.i. il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla Concedente attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.

### **12. PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC**

I concorrenti sono tenuti, **a pena di esclusione**, al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022 e pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE (ex AVCPass).

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### **13. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il soggetto aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Gli operatori economici che partecipano alla procedura dichiarano di essere edotti degli obblighi derivanti dal Codice Etico del Ministero della Cultura pubblicati sul sito internet dello stesso e si impegnano, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.

### **14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA**

I concorrenti dovranno inviare, esclusivamente e **a pena di esclusione**, attraverso il portale della Piattaforma di e-procurement delle Gallerie raggiungibile al link: <https://tender.garaspot.it/>, le seguenti "buste" telematiche:



## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

L'operatore per inviare le “buste” telematiche dovrà rispettare, a pena di esclusione, le prescrizioni e le modalità indicate nel presente disciplinare e nelle indicazioni del Portale.

L'inoltro attraverso il portale di e-procurement delle Gallerie delle “buste” contenenti le offerte dovrà essere effettuato nel termine perentorio delle ore **12:00 del giorno 8 settembre 2023**.

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- a) accedere al Portale;
- b) individuare la procedura di gara;
- c) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step, caricando nel sistema i documenti richiesti e, infine, trasmettere la partecipazione.

Il sistema effettua in automatico le verifiche di validità dei certificati di firma digitale.

L'utente vede in ogni momento lo stato della propria partecipazione con riferimento alla completezza delle informazioni inserite. Inoltre, in qualsiasi momento prima della scadenza, può ritirare la propria offerta e sostituirla.

Il soggetto titolato a operare sulla Piattaforma di e-procurement è:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporanei di imprese, il consorzio ordinario o il GEIE.

Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.

L'invio dell'offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione, salvo i casi di comprovati malfunzionamenti della Piattaforma.

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata in formato non modificabile (ad esempio file di tipo PDF) e firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, fa fede la data e l'ora dell'invio della stessa.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella “BUSTA C - Offerta economica”, costituisce causa di esclusione.

La Stazione appaltante ritiene escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in riduzione rispetto alle basi d'asta. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono



## Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

acquisite dalla Piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima seduta pubblica. Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e trasmetti documentazione". L'operatore economico riceve una PEC con data e ora della presentazione, a notifica dell'avvenuta trasmissione. Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine sopra indicato. Non è necessario provvedere a comunicare all'Amministrazione il ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché l'annullamento e la sostituzione della stessa sono gestite automaticamente dalla Piattaforma.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**La domanda di partecipazione, tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica, l'offerta economica, dovranno essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente, nello specifico:**

- a) da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;
- b) da procuratore generale o speciale ai sensi dell'art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura nella BUSTA A - Documentazione amministrativa;
- c) dall'istitutore ai sensi dell'art. 2209 e segg. C.C. In tal caso, è sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese;
- d) in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'Impresa mandataria/capofila;
- e) in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
- f) in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande;
- g) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
  - i. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - ii. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - iii. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica





## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

La Piattaforma non permette di trasmettere la propria partecipazione oltre il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, poichè considerate irregolari, e quindi da escludere, le offerte tardive ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **15. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 s.m.i.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti



## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

- di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - la presentazione di garanzie da parte di garanti non legittimati può essere sanata;
  - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, invia una prima richiesta **tramite la Piattaforma**, assegnando un termine di risposta non superiore a 5 giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### **16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La Documentazione amministrativa è costituita da: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

#### **16.1 Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione è redatta, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).





## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

### **16.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla Stazione Appaltante ed allegato agli atti di gara secondo quanto di seguito indicato.

#### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'Amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

#### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI);
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente verso la Concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (conforme all'allegato 5);
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, con la relativa quota percentuale.

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez.



## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

A-B-C-D).

Con riferimento alla parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. 120/2020, tutti i provvedimenti ivi inclusi quelli non definitivi.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa successiva alla adozione dello stesso, ciascun soggetto che compila il DGUE è tenuto a prestare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti così come modificati dalla normativa sopravvenuta.

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «□» ovvero compilando:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui al par. 7.3 del presente Disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al par. 7.3 del presente Disciplinare.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di impresa singola, dall'operatore economico che partecipa alla procedura singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché l'eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le



## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc).

### **16.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo**

#### **16.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico del Ministero della Cultura pubblicati sul sito internet dello stesso e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

#### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:**

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA.; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere



## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
11. Si obbliga a stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento compresa responsabilità civile verso terzi, verso cose di terzi e prestatori d'opera, con massimale non inferiore a euro 2.000.000,00 (2 milioni) da intendersi per ogni anno per tutta la durata della Concessione.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

### **16.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- originale o copia conforme della certificazione di cui al punto 7.3 lett. c) e del presente Disciplinare;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- l'attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dall'Amministrazione attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
- originale o copia conforme di eventuali certificazioni utili ai fini della riduzione della garanzia provvisoria in conformità al precedente punto 10 del presente Disciplinare.

### **16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14 del presente Disciplinare.

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**



## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;



## Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

### 17. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a **pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) curricula delle persone fisiche inserite nel gruppo di lavoro costituito dal personale direttivo ed operativo d'ufficio dedicato alla gestione del servizio;
- c) i documenti di identità del personale direttivo ed operativo che compone il gruppo di lavoro.

La relazione, che non prevede un numero minimo e/o massimo di pagine, contiene una proposta tecnico-



## Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

organizzativa contenente tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione dei criteri e subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 19.1. In particolare, la relazione tecnica dovrà essere articolata secondo il format allegato (Allegato n.7 “Schema offerta tecnica”).

I curricula delle persone fisiche inserite nel gruppo di lavoro dovranno dare chiara evidenza delle qualifiche professionali e della esperienza pregressa del personale in servizi analoghi a quello oggetto di gara.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime del servizio stabilite nel Capitolato speciale e degli ulteriori allegati **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

A pena di esclusione, in ogni ipotesi di partecipazione di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, devono essere specificate, ex art. 48, comma 4, del Codice, in apposita dichiarazione inserita nella “Busta tecnica”, le parti di prestazione che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati o consorziati. La mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura prevalente.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con firma digitale dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente secondo quanto indicato nel punto 14.

### 18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica e dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) **Canone di Concessione annuo** offerto in rialzo rispetto al valore posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- b) **Royalty** offerta, in valore percentuale, in rialzo rispetto al valore posto a base di gara, che sarà applicata sul fatturato annuo al netto di IVA;

Per tutte le suddette voci di Offerta Economica, verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Qualora il Concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, rispetto a quanto sopra indicato, tali valori saranno troncati al secondo decimale.

In relazione ai servizi oggetto della Concessione, dovrà essere indicata la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto della Concessione.

In relazione ai servizi oggetto della Concessione, dovrà essere indicata la **stima dei costi della manodopera propri dell’operatore economico**, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

Sono **inammissibili** le offerte economiche che siano inferiori all’importo/percentuale a base d’asta (con riferimento rispettivamente al Canone e alla Royalty).

Al fine della corretta compilazione dell’offerta economica viene fornito un modello scaricabile dalla Piattaforma. (Allegato 13)

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, va presentata con firma digitale dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente secondo quanto indicato nel punto 14.





## Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

All'offerta economica deve essere allegato il **piano economico-finanziario** che ne chiarisca in modo dettagliato la congruità. L'assenza del piano è motivo di inammissibilità dell'offerta.

Il piano economico-finanziario consiste nel business plan (ricavi, costi e ammortamenti) per tutto il periodo della Concessione relativamente ai servizi offerti con le relative remunerazioni previste per la stazione appaltante. Nel piano economico-finanziario debbono essere dettagliatamente indicati gli investimenti iniziali (ovvero, eventualmente, in corso di esecuzione della Concessione), nell'ammontare e nella finalizzazione.

### 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La Concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 smi. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

#### 19.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'**OFFERTA TECNICA** è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Tipologia di punteggio" con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

	Criterio	Sub- criterio	Punteggio massimo	Tipologia di criterio D/Q
	<b>Modello organizzativo e programmazione delle risorse professionali (max 10 punti)</b>	Efficienza del modello organizzativo proposto	7	<b>D</b>
		Composizione del team professionale (numero addetti, qualifiche, orari di lavoro, cv delle principali figure professionali, ecc.)	3	<b>D</b>
	<b>Complessità, varietà e qualità complessiva della offerta enogastronomica</b>	Articolazione e la varietà dell'offerta gastronomica dolce e salata e per la varietà	7	<b>D</b>





*Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

<b>Profilo A – Progetto per la organizzazione e la gestione del servizio – max 52 punti</b>	<b>(descrizione analitica dell’offerta enogastronomica, nel rispetto delle indicazioni del Capitolato tecnico) (max.16 punti)</b>	delle bevande calde e fredde, con ipotesi di menu			
		Proposta di prodotti ed ingredienti di health food (biologico, “km zero”, in generale, prodotti e lavorazioni ad elevata qualità, prodotti del commercio equo e solidale, ecc.)	<b>3</b>	<b>D</b>	
		Qualità del servizio di aperitivo	<b>3</b>	<b>D</b>	
			Proposta di servizi riservati e catering (es. welcome coffee, coffee break, merende per bambini, ecc.)	<b>3</b>	<b>D</b>
	<b>Proposta di vendita di prodotti enogastronomici di alta qualità (max 2 punti)</b>	Descrizione dei prodotti, anche con riferimento a marchi e/o denominazioni di origine	<b>2</b>	<b>D</b>	
	<b>Ampliamento degli orari di servizio oltre gli obblighi previsti nel capitolato tecnico (max 12 punti)</b>	Apertura al mattino, evidenziando che saranno valutate solo aperture non anteriori alle ore 7.30	<b>3</b>	<b>Q</b>	
		Apertura serale, con proposta di estensione oraria	<b>5</b>	<b>Q</b>	
		Apertura il lunedì, con proposta di orario	<b>4</b>	<b>Q</b>	
	<b>Profili ulteriori (max 12 punti)</b>	Sostenibilità e inclusione sociale dei lavoratori;	<b>2</b>	<b>D</b>	
		Sostenibilità ambientale dei servizi	<b>3</b>	<b>D</b>	
		Fruibilità dei servizi per le persone con disabilità	<b>3</b>	<b>D</b>	
		Destinazione delle eccedenze alimentari	<b>2</b>	<b>D</b>	



*Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

		Formazione dei dipendenti in tema di parità di genere	<b>2</b>	<b>D</b>
<b>Profilo B – Progetto di allestimento degli spazi – max 13 punti</b>	<b>Qualità dell’allestimento e immagine coordinata dei complementi di arredo (max 13 punti)</b>	Qualità ed efficacia funzionale dell’allestimento in rapporto con il profilo del Museo.	<b>5</b>	<b>D</b>
		Immagine coordinata dei complementi di arredo (stoviglie, tovagliato, uniformi del personale di sala, ecc.)	<b>8</b>	<b>D</b>
<b>Profilo C – Progetto di immagine e comunicazione – max 15 punti</b>	<b>Denominazione del locale, anche in riferimento a nomi o brand già affermati nel settore (max 5 punti)</b>	Efficacia della denominazione del locale, anche con il richiamo a nomi noti o <i>brand</i> già affermati nel settore	<b>5</b>	<b>D</b>
	<b>Piano di comunicazione e promozione e linea grafica (max 10 punti)</b>	Progetto di comunicazione, comprensivo del sito internet dedicato	<b>5</b>	<b>D</b>
		Proposta di linea grafica, per le vetrofanie, il logo/nome del ristorante, la grafica dei menu e del packaging, ecc	<b>5</b>	<b>D</b>

## 19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. Nello specifico si procederà alla valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta come di seguito specificato.

Per ciascun concorrente il punteggio da attribuire per ciascun criterio di valutazione sarà ottenuto moltiplicando il punteggio massimo previsto per il criterio di valutazione considerato per un coefficiente variabile tra 0 e 1 pari alla media aritmetica dei giudizi attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti della Commissione giudicatrice e corrispondenti ai seguenti coefficienti:



## Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Mediocre	Insufficiente
Coefficiente assegnato	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00

A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di Interpolazione lineare come indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. IV.

### 19.3 Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica

L’offerta economica, comprensiva di Canone annuo e Royalty entrambi soggetti a rialzo, sarà valutata secondo i punteggi indicati nella seguente tabella:

k	Voce di offerta economica	Punteggio
C	Canone di Concessione annuo (€)	$PE_{C,max}$
		8
R	Royalty sul fatturato annuo (%)	$PE_{R,max}$
		12
<b>Totale</b>		<b>20</b>

La formula applicata per il calcolo del punteggio Canone di Concessione annuo è la seguente:

$$P_i = P_{max} * (O_i / O_{max})$$

dove:

$P_i$  = punteggio offerta economica concorrente i-esimo

$P_{max}$  = punteggio offerta economica massimo

$O_{max}$  = miglior importo offerto in gara

$O_i$  = importo offerto dal concorrente i-esimo

La formula applicata per il calcolo del punteggio Royalty sul fatturato annuo è la seguente:

$$P_i = P_{max} * (R_i / R_{max})$$



*Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

dove:

$P_i$  = punteggio offerta economica concorrente i-esimo

$P_{max}$  = punteggio offerta economica massimo

$R_{max}$  = miglior percentuale offerta in gara

$R_i$  = percentuale offerta dal concorrente i-esimo

Il Punteggio Economico totale del singolo partecipante sarà ottenuto sommando il punteggio economico sul canone di Concessione annuo ed il punteggio economico sulla royalty del fatturato annuo.

I punteggi economici relativi ai singoli criteri ed al punteggio totale ottenuto non sono soggetti ad arrotondamenti

#### **19.4 Modalità di attribuzione del punteggio**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove

$P_i$  = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{ai}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrizzazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

#### **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

In ragione del D.L. 32/2019 così come convertito dalla legge 55/2019, la commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D.lgs. 50/2016 s.m.i.. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del



*Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

26 ottobre 2016).

In conformità all'art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove necessario, un'applicazione che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 smi.

## **21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta pubblica avrà luogo presso Palazzo Barberini, Via delle Quattro Fontane 13 Roma, l' **11 settembre 2023 ore 10:30**.

Sarà cura delle Gallerie comunicare tempestivamente eventuali differimenti della seduta sul sito delle Gallerie [www.barberinicorsini.org](http://www.barberinicorsini.org) e sulla Piattaforma telematica di e-procurement Gara Spot, raggiungibile al link <https://tender.garaspot.it/>.

Alla seduta potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione con congruo anticipo sul profilo del committente. Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione in Piattaforma.

Il concorrente, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, può assistere alla seduta di gara in remoto dal proprio terminale, dopo aver effettuato l'accesso alla Piattaforma con le proprie credenziali per mezzo della funzione 'Assisti alla seduta di gara', presente nei Dettagli della procedura. Ogni fase della seduta verrà mostrata sul front-end (aperture buste e fascicoli, esclusione dei concorrenti, assegnazione punteggi, calcolo graduatoria, aggiudicazione, ecc...).

I commissari e i partecipanti potranno comunicare direttamente attraverso il sistema di messaggistica in tempo reale e pubblicare documenti o verbali in seduta di gara. Nel cruscotto dei partecipanti saranno visualizzabili le varie fasi della procedura nel pieno rispetto della normativa privacy.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: i plichi



## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

rimangono inaccessibili all'interno della Piattaforma di e-procurement a cui è possibile accedere soltanto con apposite credenziali. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (ex AVCPass), reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 464/2022

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice, tramite la Piattaforma di e-procurement.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 19.4.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi [già riparametrati], attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 19.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59,



## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23

### **23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il Responsabile del Procedimento, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile del Procedimento tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, D.lgs. 50/2016 s.m.i., sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la Concessione, tramite sistema FVOE (ex AVCPass).

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., aggiudica la Concessione.





## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la Concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la Concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 34-bis, comma 7, 88 comma 4-bis e 89 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016.

La mancata stipula del contratto entro il termine di cui all'art. 32, comma 8, così come modificato dal D.L. 76/2020, se imputabile all'operatore economico, costituisce **causa di esclusione** dell'operatore dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.700,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.





## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

### **24. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.lgs. 50/2016 smi. e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

### **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il **Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio**.

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il **Foro di Roma**, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), recepito con D.lgs. 101/2018 Alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e propedeutico alla stipula del contratto da parte della Concedente.

#### **Finalità del trattamento**

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma e dalla Concedente, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, in qualità di stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma e trasferiti alla Concedente ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- tutti i dati acquisiti dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali svolte dall'Amministrazione in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

#### **Base giuridica e natura del conferimento**

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione



## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Il concorrente è consapevole che i dati forniti alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, in caso di aggiudicazione, saranno comunicati alla Concedente per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

### **Natura dei dati trattati**

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati saranno trattati dal personale delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima Società che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici e potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma e la Concedente svolgano attività ai sensi dello statuto sociale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Inoltre, i dati saranno comunicati alla Concedente per la stipula, la gestione e l'esecuzione del Contratto. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite sito istituzionale della Stazione Appaltante alla sezione Bandi di gara e contratti <http://www.barberinicornorsini.org/> e sul sito istituzionale del Ministero della Cultura (MiC) alla sezione Amministrazione trasparente.



## *Ministero della cultura*

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e inapplicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

### **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

### **Processo decisionale automatizzato**

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

### **Diritti del concorrente/interessato**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante e tramite essa alla Concedente.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg, del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

- i)* il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità.

Gallerie Nazionali di Arte Antica

IL DIRETTORE E RUP

Flaminia Gennari Santori

(Firmato digitalmente)